

Allegato alla D.G.P. n. 419 del 16/11/2012



| | | |
|------------------------------------|----|----------------|
| Ministero della Giustizia - m_dg | | |
| Tribunale per Minorenni di Brescia | | |
| 01702901102 | | |
| Ufficio di Registrazione | | |
| N° | 86 | 24-1-13 |
| UOR | CC | RUO |
| Funzione | 1 | Macroattività |
| | | Attività |
| Fascicolo | | Sottofascicolo |
| | | 1 |

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO DI LAVORATORI/TRICI SOCIALMENTE UTILI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, LA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA, IL TRIBUNALE DI SORVERGLIANZA, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI, IL TRIBUNALE ORDINARIO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA
TRA

La **Provincia di Brescia**, rappresentata dal Presidente pro-tempore, On. Dr. Daniele Molgora domiciliato ai fini della presente intesa presso la Sede sita in Brescia, Palazzo Broletto, P.zza Paolo VI 29, di seguito "Provincia";

E

La **Corte di Appello di Brescia**, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara n.40, nella persona del Presidente Dott.ssa Graziana Campanato, domiciliato presso la Corte di Appello di Brescia;

E

La **Procura Generale della Repubblica di Brescia**, presso la Corte di Appello di Brescia, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara n.40 nella persona del Procuratore Generale della Repubblica Dott. Guido Papalia, domiciliato presso la sede della Procura Generale della Repubblica;

E

Il **Tribunale di Sorveglianza**, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara n.40, nella persona del Presidente F.F. Dott.ssa Monica Lazzaroni, domiciliato presso il Tribunale di Sorveglianza;

E

Il **Tribunale per i Minorenni**, con sede in Brescia, via Malta n.12, nella persona del Presidente Dott.ssa Maria Carla Gatto, domiciliato presso il Tribunale per i Minorenni;

E

La **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni**, con sede in Brescia, via Malta n.12, nella persona del Procuratore Dott.ssa Emma Avezzù, domiciliato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;

E

Il **Tribunale Ordinario**, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara n.40, nella persona del Presidente Dott.ssa Adriana Garrammone, domiciliato presso il Tribunale Ordinario;

28 GEN. 2013
Visto, oggi
IL PRESIDENTE

E

La **Procura della Repubblica**, con sede in Brescia, via Lattanzio Gambara n.40, nella persona del Procuratore della Repubblica F.F. Dott. Fabio Salamone, domiciliato presso la Procura della Repubblica;

Premesso che

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 all'art. 15 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- Il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 all'art. 7) prevede che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare direttamente i lavoratori sospesi a zero ore, percettori del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché i destinatari del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione, per svolgere prestazioni di attività socialmente utili;
- Gli uffici giudiziari distrettuali presentano alcune criticità funzionali a livello amministrativo sotto il profilo delle risorse umane e pertanto hanno chiesto alla Provincia di collaborare, per potenziare alcune attività amministrative dei servizi giudiziari e migliorare il servizio ai cittadini;
- Sia nell'anno 2010, 2011 e 2012 le parti hanno utilizzato LSU segnalati dalla Provincia di Brescia in base a precedenti protocolli;

Considerato che l'esperienza è risultata proficua;

Si conviene quanto segue

Art.1 – Oggetto

Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa. Le parti intendono realizzare forme di collaborazione finalizzate all'utilizzo di massimo 50 lavoratori/trici socialmente utili presso gli uffici giudiziari a supporto del personale in servizio. L'utilizzo di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, né il pagamento di una retribuzione.

I lavoratori saranno impegnati per massimo 20 ore settimanali e per un periodo massimo di sei mesi rinnovabile per altri sei mesi.

Art. 2 – Modalità di avvio dei lavoratori/trici socialmente utili

Gli Uffici Giudiziari si impegnano a fornire alla Provincia, Area Sviluppo Economico, Centri per l'Impiego, il fabbisogno relativo all'avvio dei lavoratori/trici socialmente utili, indicando, nello specifico, il numero dei lavoratori da avviare, la durata dell'utilizzo, la descrizione dell'attività da svolgere ed eventuali titoli di studio richiesti, oltre alla qualifica.

La Provincia, tramite i Centri per l'Impiego, sulla base del fabbisogno indicato, si impegna ad individuare in base all'effettiva disponibilità e ad assegnare alla Corte di Appello, alla Procura Generale, al Tribunale di Sorveglianza, al Tribunale per i Minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Ordinario e alla Procura della Repubblica i

lavoratori/trici iscritti nelle liste di mobilità, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e tramite selezione di idoneità/non idoneità che avverrà alla presenza delle parti firmatarie.

Art.3 – Impegni degli Uffici Giudiziari

Gli Uffici Giudiziari si impegnano:

- ad effettuare nei termini di legge le comunicazioni obbligatorie dei lavoratori socialmente utili ritenuti idonei sul sistema telematico COB-SINTESI della Provincia nei termini di legge;
- a comunicare alla Provincia, Area Sviluppo Economico, il riepilogo relativo ai lavoratori/trici socialmente utili, impiegati nei sei mesi precedenti;
- a dare immediata comunicazione alla Provincia – Centro per l'Impiego – di ogni variazione che dovesse determinare l'interruzione del rapporto;
- a garantire ai lavoratori socialmente utili un trattamento giuridico nel rispetto della disciplina vigente nonché ad osservare gli obblighi previsti in materia di sicurezza del lavoro.

Art.4 - Impegni della Provincia

La Provincia si impegna ad attivare la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la copertura per gli infortuni in itinere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 oltre alla copertura per la responsabilità civile verso terzi.

Fermo restando che ogni adempimento, onere, responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro è in capo agli uffici giudiziari che utilizzano il lavoratore.

Art. 5 – Durata

Il presente protocollo sostituisce ogni altro accordo in essere ed è valido fino al 31.12.2013

Art.6 – Oneri finanziari

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente protocollo non comporta oneri finanziari ulteriori se non quelli ivi previsti.

Art.7 – Spese di bollo e di registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato B, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Brescia, 10⁷ GEN. 2013

Provincia di Brescia

Il Presidente On. Dr. Daniele Molgora

Corte di Appello di Brescia

Il Presidente Dott.ssa Graziana Campanato

Procura Generale della Repubblica

Il Procuratore Generale della Repubblica Dott. Guido Papalia

Tribunale di Sorvergianza,
Il Presidente F.F. Dott.ssa Monica Lazzaroni

Tribunale per i Minorenni
Il Presidente Dott.ssa Maria Carla Gatto

Maria Carla Gatto

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
Il Procuratore Dott.ssa Emma Avezzù

Emma Avezzù

il Tribunale Ordinario
Il Presidente Dott.ssa Adriana Garrammone

Adriana Garrammone

Procura della Repubblica di Brescia
Il Procuratore della Repubblica F.F. Dott. Fabio Salamone

Il Procuratore della Repubblica f.f.
dott. Fabio SALAMONE

Fabio Salamone